

ENTI NON COMMERCIALI: INVIO DEL MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO 2016

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Entro il prossimo **31 marzo 2016** gli **Enti non commerciali** devono provvedere ad inviare il modello **EAS** per le variazioni intervenute nel **2015**.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, **hanno infatti l'obbligo di comunicare telematicamente** (attraverso un intermediario abilitato) il Modello EAS all'Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Nota: la presentazione del **Modello EAS**, introdotta dal Decreto Legge n. 185-2008, subordina la concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione **IRES e IVA** delle quote o dei contributi incassati.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che **richieda agli associati la quota associativa e/o ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo**.

Come già sottolineato gli enti associativi che non provvedono ad inviare il **Modello EAS** non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi e l'**Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009**, a tale proposito ha chiarito quanto segue :

“Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.

Svolgere pertanto la sola attività di incasso delle quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci **in mancanza dell'invio del modello EAS** attribuisce all'ente in

oggetto la “*natura commerciale*” con la conseguenza dell'assoggettamento al pagamento delle imposte e a tutti gli adempimenti contabili connessi.

I SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti

Rientrano nel novero dei soggetti obbligati alla compilazione del modello i seguenti enti:

- a) enti associativi (**associazioni**) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci ;
- b) enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de- commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci dietro pagamento di corrispettivi specifici ovvero gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello

A seguito della **Circolare A.E. n. 45/09**, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni sono obbligate a compilare parzialmente il **Modello EAS** in quanto, **essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi**, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste dalla modulistica.

Sono interessate alla **compilazione parziale** del modello le seguenti tipologie di Enti:

- a) associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art 7 L 383/00;
- b) associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono **attività commerciali** e produttive marginali, **diverse** da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
- c) associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI ;
- d) associazioni con riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome) ;
- e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
- f) associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese partiti;

- g) movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi delle spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
- h) associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL) con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
- h) associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
- i) le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell'ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;
- l) le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all'art 20, c 3, L 382/78 1; le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Le **associazioni identificate dall'Agenzia delle entrate** assolvono all'onere della comunicazione compilando solo il primo riquadro del modello, contenente i dati identificativi dell'ente e del legale rappresentante e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi:

- 4 e 5) relativi alle articolazioni territoriali e/o funzionali dell'ente;
- 6) riguardante le affiliazioni a federazioni o enti di carattere nazionale;
- 25 e 26) concernenti il settore di attività prevalente dell'associazione e le attività svolte.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono compilare anche il rigo 20 per indicare i proventi da sponsorizzazioni, mentre le associazioni dotate di riconoscimento civile devono compilare anche il rigo 3, barrando la casella "SÌ".

TABELLA DEI PUNTI DA COMPILARE

4	L'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali
5	L'ente è un' articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente
6	L'ente è affiliato a federazioni o gruppi
25	L'ente opera prevalentemente nel seguente settore :
26	che l'Ente svolge le seguenti specifiche attività:
20	L'ente percepisce proventi riferiti ad attività di sponsorizzazione o pubblicità
3	L'ente ha personalità giuridica

SOGGETTI ESCLUSI DALL'INVIO DEL MODELLO EAS**Sono esonerate da tale obbligo:**

- 1) le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui **alla legge 266/91** che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995 (trattasi ad esempio di attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- 2) **le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91** (la circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello);
- 3) **le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;**
- 4) **le associazioni onlus di opzione**, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
- 5) **le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87;**
- 6) **sono esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.**

Nota bene

Ricordiamo che le parrocchie non hanno natura associativa e, quindi, non sono tenute ad inviare il Modello EAS.

LE ASD E IL MODELLO EAS

Con le circolari **n. 12/2009** e **n. 45/2009** l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito quanto segue:

1) l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle **associazioni sportive dilettantistiche** che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir;

Nota: è obbligato alla presentazione del **modello EAS** anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (**corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature...**) ovvero svolga attività decommercializzate (in pratica quelle verso corrispettivi specifici o quote aggiuntive nei confronti dei soli soci).

2) il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi...);

3) il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassino unicamente quote sociali.

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Il modello viene presentato all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni mentre, **per i soggetti appena costituiti**, il modello deve essere presentato **entro 60 giorni**.

Anche nel caso in cui l'Ente perda i requisiti agevolativi previsti dalla normativa deve provvedere alla relativa comunicazione all'Agenzia nel termine di **60 giorni** dall'evento (si rammenta che il primo invio del modello era entrato in vigore dal **15 dicembre 2009** per le associazioni già costituite alla data **del 29 novembre 2008**).

Nota: in caso di **perdita dei requisiti** il modello va ripresentato entro 60 giorni barrando le indicando la data dalla quale ha effetto la decadenza).

LE VARIAZIONI CHE NON DANNO ORIGINE ALL'OBBLIGO DELL'INVIO DEL MODELLO EAS

L'obbligo di presentazione del Modello non sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: **20-21-23-24-30-31-33**.

Nota: si tratta di variazioni inerenti per esempio gli importi derivanti da attività di sponsorizzazione, il numero degli associati, gli importi delle erogazioni liberali e dei contributi ricevuti, le variazioni dell'ammontare delle entrate dell'Ente.

TABELLA DEI PUNTI CHE IN CASO DI VARIAZIONE NON DETERMINANO OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO

20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi
23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
30	importi delle erogazioni liberali ricevute
31	importi dei contributi pubblici ricevuti
33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

Nota Bene : anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso i modelli **AA5/6** e **AA7/10** (variazione sede, denominazione, tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall'obbligo dell'invio di un nuovo **Modello EAS**.

LA REMISSIONE IN BONIS

Nel sito dell'Agenzia delle Entrate viene specificato che in caso di omesso o tardivo invio del **modello EAS** si può ricorrere (in mancanza di verifiche /ispezioni già iniziate) all'istituto della **Remissione in bonis** di cui al Decreto Legge **n.16-2012**.

Pertanto in caso di omesso invio del modello al 31 marzo 2016, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all'invio del Modello **EAS** (**entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile ovvero 30 settembre 2016**) e versare la sanzione di euro **258** tramite modello **F24 codice tributo 8114** (l'importo non può essere compensato con altri crediti).

17 marzo 2016

CELESTE VIVENZI